

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3464

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISANU, PARENTI, DONATO BRUNO, GIULIANO, GAZZILLI, MAROTTA, VITALI, TARDITI, MAIOLO, SAPONARA, LEONE, MANCUSO

Norme in materia di competenza del pubblico ministero

Presentata il 20 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — La competenza costituisce la parte del potere giurisdizionale penale che la legge, applicando particolari criteri volti ad evitare conflitti ed a garantire efficienza, riconosce a ciascun giudice.

I criteri attributivi di tale potere sono determinati secondo la gravità e la qualità del reato, il luogo ove questo è stato commesso, e, in relazione alla fase processuale, il ruolo funzionale del giudice; si ha pertanto una distinzione di competenza per materia e per territorio. Le regole che fissano la competenza per territorio mirano a privilegiare il luogo ove è più facile acquisire le prove del fatto, nonché quello ove l'interesse e l'incidenza sociale del reato sono più forti e sentiti.

Nel corso delle indagini preliminari le funzioni del pubblico ministero sono svolte dall'ufficio del procuratore della Repubblica istituito presso il giudice competente a norma delle disposizioni del codice di

rito. Innegabile è il diritto dell'imputato ad essere giudicato dal giudice competente che costituisce il suo giudice naturale, pre-costituito dalla legge che garantisce, proprio per la sua preistituzione legislativa, i requisiti di autonomia ed indipendenza e soprattutto di imparzialità richiesti in garanzia del soggetto.

Sulla base del riconoscimento di tale diritto è previsto che l'imputato, ove ritenga di trovarsi dinanzi ad un giudice incompetente a giudicarlo sui reati ascritti, possa eccepire processualmente tale incompetenza.

Nella fase di indagini preliminari identica facoltà non è invece riconosciuta all'indagato nei confronti del pubblico ministero procedente.

La scelta del legislatore di prevedere che solo un altro pubblico ministero possa sollevare l'eccezione d'incompetenza attraverso l'instaurazione del contrasto, significa che in tale fase si è ritenuto di voler

tutelare esclusivamente l'efficienza della funzione investigativa, evitando che la conduzione delle indagini da parte di pubblici ministeri diversi potesse essere di intralcio al corretto andamento delle indagini.

Il legislatore non ha, al contrario, considerato l'ulteriore esigenza che sta alla base dei principi regolatori della competenza, cioè le garanzie giuridiche dei cittadini.

Nella concreta attuazione di tali norme si è manifestata, da parte dei pubblici ministeri, una tendenza espansiva che ha portato le procure, una volta acquisita la notizia di reato, ad indagare su di essa in spregio di qualsiasi regola di competenza, con ciò verificandosi vere e proprie usurpazioni di indagini.

Ciò, oltre a costituire grave violazione dei diritti dei cittadini, ha portato in alcune procure ad un vero e proprio « affollamento di indagini » con innegabile ritardo negli accertamenti relativi, e con notevole nocumento per l'efficienza della amministrazione della giustizia.

La presente proposta di legge, al fine di evitare gli abusi della competenza territoriale del pubblico ministero, attribuisce alle parti private la facoltà di sollevare la questione della competenza sin dalla fase delle indagini preliminari.

Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge, che introducono i commi 3-*bis* e 3-*ter* all'attuale formulazione dell'articolo 54 del codice di procedura penale, prevedono che l'imputato o la persona offesa dal reato possano eccepire l'incompetenza del pubblico ministero procedente chiedendo

la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

La richiesta è presentata presso la segreteria del pubblico ministero procedente e si applicano le norme relative ai commi 1 e 2 dell'articolo 54.

Avverso la decisione del procuratore generale presso la corte d'appello o presso la Corte di cassazione è prevista la presentazione di un apposito ricorso alla Corte di cassazione. Tale norma è applicabile in tutti i casi di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

Con l'articolo 3 della presente proposta di legge, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 54-*bis* si prevede che ove la persona sottoposta ad indagini o la persona offesa dal reato abbiano notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini sulla stessa persona e sullo stesso fatto, informano il pubblico ministero procedente richiedendo la trasmissione degli atti. La richiesta è formulata presso la segreteria del pubblico ministero procedente e si applicano le norme relative ai commi 1 e 2 dell'articolo 54-*bis*. Avverso la decisione del procuratore generale presso la corte d'appello o quello presso la Corte di cassazione è ammesso ricorso alla Corte di cassazione.

L'articolo 4 della presente proposta di legge, introducendo il comma 5-*bis* dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale, dispone che le norme del citato articolo si applicano in tutti i casi di contrasto positivo fra pubblici ministeri.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. La persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori se, durante le indagini preliminari, ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale esercita le funzioni il pubblico ministero procedente, richiedono la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta ad indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri ».

ART. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 5. La persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi

difensori se, durante le indagini preliminari, hanno notizia che presso un altro ufficio del pubblico ministero sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona o per il medesimo fatto, informano senza ritardo il pubblico ministero procedente, richiedendogli la trasmissione degli atti a norma del comma 1. La richiesta è presentata nella segreteria del pubblico ministero procedente. Ai fini della decisione si applicano le disposizioni del comma 2. Avverso la decisione del procuratore generale della corte di appello o della Corte di cassazione a norma del comma 2, il pubblico ministero procedente, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato o i rispettivi difensori, possono presentare ricorso per Cassazione. La Corte di cassazione decide secondo le modalità indicate nell'articolo 32 ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 54-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri. »